

Da un convegno a Milano le indicazioni delle Entrate sui prezzi di trasferimento

# Arma doppia per le imprese

## Ruling e interpello nuovi investimenti in contemporanea

DI FRANCESCO SPURIO

**L'**interpello nuovi investimenti e il ruling internazionale possono essere utilizzati anche contemporaneamente dalle imprese che vogliono effettuare un investimento in Italia e che allo stesso tempo vogliono coprirsi da eventuali rischi di contestazioni sui prezzi di trasferimento, questo è uno dei temi emersi nel corso della tavola rotonda «Rapporto Contribuente - Agenzia delle entrate 2.0: gli strumenti di dialogo» organizzata dallo studio tributario Tognolo alla quale sono intervenuti Giuliano Donatiello, capufficio accordi preventivi dell'Agenzia delle entrate, e Gaetano Scala, capufficio interpelli nuovi investimenti dell'Agenzia delle entrate e Guido Marzorati responsabile settore fisco e diritto di impresa Assolombarda. Un gruppo che volesse effettuare un investimento cross-border può attivare sia l'interpello nuovi investimenti per i riflessi tributari che si manifestano nel nostro paese (anche derivanti dalla parte estera dell'investimento) che il ruling internazionale per definire i prezzi di trasferimento tra le

varie entità giuridiche.

**Interpello nuovi investimenti.** L'interpello nuovi investimenti, introdotto dal dlgs 147/2015, si rivolge alle imprese, sia nazionali che estere, che intendono effettuare nuovi investimenti in Italia

*Sono intervenuti per l'Agenzia delle Entrate Giuliano Donatiello, capufficio accordi preventivi, e Gaetano Scala, capufficio interpelli nuovi investimenti*

di valore pari ad almeno 30 milioni di euro. Lo scopo della procedura è quello di fornire al contribuente maggiori certezze sui profili fiscali dei propri piani di sviluppo prima di effettuare i nuovi investimenti. La risposta (espressa o tacita) vincola l'amministrazione al piano di investimento descritto nell'istanza. Nel corso della tavola rotonda è emerso che lo strumento sta avendo un buon riscontro da parte delle imprese che si rivolgono all'ufficio per avere chiarimenti sia in tema di agevolazioni (Ace, superammortamento, presupposti patent box) sia al fine della disapplicazione di norme antielusive

(società non operative). È stato inoltre chiarito che in caso di variazione delle condizioni di fatto, successiva al parere dell'ufficio, si può presentare un'istanza integrativa che descriva le variazioni rispetto alle condizioni di fatto riportate in quella originaria.

**Il nuovo Ruling internazionale.** Il ruling internazionale, recentemente riformato dal decreto Internazionalizzazione, ha l'obiettivo di garantire trasparenza e certezza nei rapporti tra fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione nei casi di transazioni cross-border complesse. Nel corso della tavola rotonda sono state riportate le considerazioni emerse durante i lavori del recente congresso mondiale dell'Ifa (International fiscal association), dove è emerso che in seguito all'implementazione dei lavori Beps (base erosion profit shift) ci sarà un sensibile incremento delle verifiche fiscali nei confronti dei gruppi multinazionali e un conseguente incremento delle mutual agreement procedure (Map). Per ovviare a tale scenario l'Ifa ha suggerito ai gruppi di incre-

mentare il ricorso agli accordi preventivi. Oggetto di dibattito sono state in particolare la tempistica di tali procedure che risultano spesso eterogenee, Donatiello ha specificato sul punto che se per le procedure bilaterali le tempistiche sono spesso non facili da prevedere in quanto coinvolgono anche le amministrazioni estere per quanto riguarda invece gli accordi unilaterali le tempistiche sono state in passato condizionate dall'insufficiente dotazione organica dell'ufficio potenziato numericamente a partire dal 2016, oltre che dal successo ottenuto dall'istituto che nel solo 2015 ha ricevuto 101 istanze. In merito alle differenze nelle tempistiche, che vanno dai sei mesi ad alcuni

supportato da soluzioni tecnicamente corrette. In tal senso è stato sottolineato che nel corso del 2016 alcune procedure sono state chiuse dall'ufficio per mancanza di trasparenza.

**Patent Box.** Il regime agevolativo per chi detiene beni immateriali introdotto nel corso del 2015 nel nostro ordinamento ha ottenuto un grande successo sin dall'inizio testimoniato dalle iniziali 4.500 istanze che si sono poi ridotte a 2.500 a seguito della produzione della documentazione richiesta. La definizione delle procedure ha subito un allungamento dei tempi in quanto l'amministrazione non vuole correre il rischio che una valutazione affrettata delle istanze possa portare

la Commissione europea a definire l'agevolazione quale «aiuto di stato». A conclusione del convegno è emerso che le imprese possono ottenere un dialogo costruttivo con l'amministrazione fiscale a patto che siano disposte ad assumere un approccio trasparente, presentare analisi tecnicamente valide ed esaurienti. Questi sono i cardini sui quali sviluppare un rapporto di fiducia duratura.

*Patent box, le imprese possono ottenere un dialogo costruttivo con l'amministrazione purché siano disposte ad assumere un approccio trasparente e presentare analisi valide*

anni, è stato sottolineato che le tematiche trattate hanno spesso un alto grado di complessità ed è quindi necessario che il contribuente presenti un quadro trasparente e veritiero

### I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN RISPOSTA A DUE INTERPELLI

## Casse, il credito di imposta segue il versamento

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, destinato agli enti previdenziali, l'investimento deve intendersi eseguito al momento in cui le somme sono state effettivamente versate nelle casse della società partecipata e/o finanziata. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 92/E di ieri, è intervenuta, in risposta a un'istanza di interpello, sulle modalità di determinazione del credito d'imposta, introdotto dai commi da 91 a 93, dell'art. 1, legge 190/2014 (Stabilità 2015), destinato agli enti di previdenza. L'istanza chiede, soprattutto, quando può essere fruito il bonus, quale modello utilizzare per verificare la necessità di reinvestire in presenza di rimborsi parziali del capitale di organismi di investimento (Oicr) e quando si deve considerare una fase di avvio per le start-up. Innanzitutto, l'agevolazione risulta determinata per differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'importo delle ritenute stesse e delle imposte sostitutive determinate nella misura del 20%. Con riferimento alle modalità applicative, il documento rinvia a quanto indicato dal decreto del Mef del 19 giugno 2015, confermando che, per quanto concerne il momento di effettuazione dell'investimento, l'ente deve considerare il versamento delle somme (circ. 14/E/2016 § 3). Con riferimento alle attività di disinvestimento del capitale agevolato, le Entrate confermano l'obbligo di detenzione quinquennale e, nel caso di estinzione anticipata, il corrispettivo deve essere reinvestito entro 90 giorni, se ci si riferisce alla restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito, tenendo conto dello stock ante 2015. Infine, con riferimento al terzo quesito, l'Agenzia conferma che l'investimento in una start-up può assumere rilievo, ai fini dell'agevolazione, sin dalla costituzione, tenendo conto che, per quanto di interesse, si deve considerare il momento in cui le risorse già conferite sono impiegate in maniera prevalente, direttamente o indirettamente, nei settori infrastrutturali e che il bonus diventa fruibile nel primo periodo, coincidente o successivo, all'esecuzione degli investimenti

Fabrizio G. Poggiani

## Risoluzione del contratto, fisco variabile

Per effetto del mancato pagamento del prezzo, in presenza di una clausola di riserva della proprietà, quando il valore residuo del credito vantato dal cedente risulta superiore al valore dell'azienda al momento della riconsegna, la differenza costituisce una perdita sui crediti deducibile ai fini dell'imposizione diretta e non deducibile ai fini Irap. E per i debiti tributari contratti, cedente e cessionario restano solidalmente obbligati. Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 91/E di ieri, è intervenuta, in risposta a una precisa istanza di interpello, sul tema degli effetti tributari nel caso di risoluzione di un contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio (riserva di proprietà), per inadempimento del compratore. I quesiti posti dalla società istante riguardano il detto caso e, essendo anche parte venditrice, la stessa si pone una serie di problemi, tra cui quelli del trattamento tributario dei minori e/o maggiori valori dell'azienda al momento della restituzione rispetto ai crediti vantati per effetto del prezzo concordato, dell'eventuale responsabilità dei debiti tributari pregressi e contratti dall'acquirente, del trattamento tributario dell'indennità eventualmente percepita ai sensi del comma 2, dell'art. 1526 c.c. e degli obblighi, in tema di imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso alla procedura d'urgenza, di cui all'art. 700 c.p.c. Le Entrate ribadiscono la propria tesi sul trasferimento dell'azienda che, ai fini civilistici è postergato alla data

del pagamento dell'ultima rata mentre, ai fini tributari, deve essere considerato al momento dell'atto, che contempla la conclusione del negozio (ris. 338/E/2008 e circ. 41/E/2002). Pertanto, quando l'azienda viene riconsegnata, il venditore deve attribuire un valore che può risultare pari, inferiore e/o superiore al valore del credito appostato in contabilità e, nell'ipotesi in cui il valore aziendale risulti inferiore, la differenza rappresenta una perdita sui crediti deducibile ai fini Ires, ai sensi dell'art. 101, dpr 917/1986 (Tuir), indeducibile ai fini Irap. L'acquisizione delle rate a titolo di indennità, peraltro riducibile dal giudice, si qualifica come sopravvenienza passiva, giacché rappresenta una rideterminazione del prezzo di vendita, deducibile ai fini delle dirette e non deducibile ai fini del tributo regionale. Confermata la responsabilità solidale per i debiti tributari anche nel caso di retrocessione dell'azienda, ponendosi in posizione inversa il venditore con il cedente, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale che tende a evitare mosse elusive. Infine, la risoluzione del contratto, in presenza di una clausola risolutiva espressa, ai fini dell'imposta di registro, risulta disciplinata dal comma 1, dell'art. 28, dpr 131/1986 che richiede, in assenza di corrispettivo, l'assoggettamento in misura fissa (200 euro), mentre l'eventuale provvedimento di urgenza deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, di cui all'art. 8 della tariffa, Parte I, allegato al citato testo unico

Fabrizio G. Poggiani

—© Riproduzione riservata—